Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 agosto 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 481.

Utilizzazione di lire otto miliardi, da prelevare sul fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi alla Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro.

Tale somma verrà utilizzata dalla predetta Sezione per le operazioni di mutuo consentite dalle disposizioni

del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, modificato dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453, nonchè per lo sconto dei contributi diretti rateali, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399.

I mutui di cui al precedente comma non potranno superare, nel rispettivo loro ammontare, la somma ammessa a fruire del contributo rateale dello Stato e saranno destinati per gli scopi di cui al regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

L'eventuale disponibilità residua dell'anzidetta somma di lire tre miliardi sarà destinata per gli scopi indicati nel successivo art. 4.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione:

a) di fondi integrativi, entro il limite di lire un miliardo in aumento agli stanziamenti stabiliti con l'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e devoluti successivamente, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, per i soli contributi una volta tanto, previsti dall'art. 1, n. 1, del suaccennato regio decreto legislativo n. 452.

Gli stanziamenti di cui allo stesso regio decreto legislativo n. 452, a decorrere dall'esercizio 1937-38, saranno ridotti alla somma di lire 2.500.000, per provvedere ai pagamenti di cui all'art. 3, n. 1, e all'art. 19 del surrichiamato decreto legislativo;

b) di nuovi fondi, entro il limite di lire un miliardo, per contributi straordinari a favore di coloro che, entro il 10 giugno 1951, eseguano opere di interesse turistico, ivi compresi arredamenti, senza beneficiare delle provvidenze previste dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e successive modificazioni, le cui norme e modalità, per quanto non disposto con la presente legge, vengono osservate per la concessione di detti contributi.

Per l'utilizzazione delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, si osserva la norma contenuta nell'art. 18 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452.

Art. 3.

Coloro che intendano chiedere i contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, devono far pervenire direttamente al Commissariato per il turismo, prima dell'inizio delle opere, regolare domanda, corredata del progetto di massima delle opere stesse e del preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile.

Per le opere in corso di esecuzione alla data di pubblicazione della presente legge, salva l'eccezione di cui al seguente comma, la spesa ammissibile a contributo, che deve risultare dal preventivo, è limitata a quella necessaria per il completamento delle anzidette opere. In tal caso, la domanda deve pervenire al Commissariato per il turismo entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per coloro ai quali non siano stati assegnati dall'apposito Comitato i contributi una volta tanto o rateali stabiliti dal regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, integrato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, e chiedano di rinunciare alle provvidenze anzidette, i contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, possono essere concessi anche per le opere che siano state iniziate prima della presentazione di apposita domanda, alla quale può essere allegato il solo preventivo di spesa, vistato dal competente Ufficio del genio civile. L'ammontare complessivo dei contributi che possono essere concessi a norma del presente comma, non può comunque eccedere la somma di lire trecento milioni.

Coloro che ottengano i mutui previsti dall'articolo seguente possono chiedere i contributi di cui alla stessa lettera *b*) del precedente articolo, per la sola parte di spesa eccedente la somma mutuabile e non oltre l'ammontare di quella ammissibile a contributo. Ove il mutuo non venga concesso, il contributo è commisurato all'intera spesa, osservati, nei singoli casi, i limiti stabiliti nel presente articolo.

Il Commissariato per il turismo, sentita una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, su proposta del Commissario per il turismo, decide circa l'accoglimento delle domande, fissando la misura dei contribu[illegible] vengono liquidati in unica soluzione ad opere ultimate.

La suddetta Commissione è così composta:

1) un rappresentante del Ministero delle finanze;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

5) un rappresentante del Commissariato per il turismo;

6) un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche;

7) un rappresentante degli albergatori, designato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al di fuori dei membri del Comitato stesso.

Espleterà le funzioni di segretario del Comitato un funzionario del Commissariato per il turismo, di grado non inferiore al 9° di gruppo *A*.

Art. 4.

E' autorizzata, altresì, la concessione di anticipazioni entro il limite di lire tre miliardi per mutui occorrenti per la costruzione e arredamento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo alberghiero ed il miglioramento, ampliamento, arredamento o riattazione di quelli esistenti, nonchè per la realizzazione in genere di iniziative di interesse turistico, per cui non spettino o non vengano concessi i contributi una volta tanto o rateali già stabiliti dal regio decreto legislativo 29 mag-

gio 1946, n. 452, modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 399, purchè ne sia effettuata richiesta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ad uno degli Istituti indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Copia dell'anzidetta istanza, corredata della relazione tecnica e del piano economico-finanziario, deve essere presentata al Commissariato per il turismo.

Le opere per le quali vengono concessi i mutui suddetti, devono essere ultimate nei termini stabiliti dall'art. 6 della presente legge.

La concessione dei mutui può essere effettuata da Istituti o Sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli del Credito fondiario, designati dal Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Commissariato per il turismo.

Art. 5.

I mutui di cui al precedente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado sugli immobili adibiti agli scopi indicati nel menzionato articolo o su altri immobili di proprietà del mutuatario, al quale possono essere eventualmente chieste ulteriori garanzie, come fidejussioni di enti, società o persone solvibili, deposito di titoli e simili.

Per quanto non disponga diversamente la presente legge, detti mutui sono accordati in base alle vigenti disposizioni sul credito fondiario, con le deroghe alle disposizioni stesse stabilite dalle norme che regolano i mutui della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

I mutui stessi devono essere autorizzati dal Commissariato per il turismo, sentita la Commissione di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 6.

Le opere alberghiere per cui vengono concessi i contributi od i mutui di cui alle norme della presente legge, sono soggette al vincolo della destinazione venticinquennale stabilito dall'art. 16 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e fruiscono, insieme alle altre opere di interesse turistico indicate nell'art. 12 dello stesso decreto legislativo, delle agevolazioni fiscali ivi previste, subordinatamente alla loro ultimazione entro il 10 giugno 1951, a meno che non trattisi di opere di particolare importanza che richiedano un più lungo periodo di tempo per la loro esecuzione, nel qual caso detto termine può essere prorogato per non oltre un biennio.

Art. 7.

Il Commissariato per il turismo e gli Istituti finanziatori hanno la facoltà di esercitare gli opportuni controlli ed accertamenti sulle possibilità economiche e finanziarie dei beneficiari delle provvidenze della presente legge sulla utilità od importanza turistica delle opere, nonchè sulla regolare esecuzione delle stesse e sulla loro corrispondenza col progetto approvato.

Analoghe funzioni di vigilanza e controllo esercita il Ministero del tesoro per quanto concerne le possibilità economico-finanziarie dei mutuatari e le gestioni speciali degli Istituti finanziatori, con particolare riguardo alla sussistenza delle prescritte garanzie, nonchè al regolare recupero delle somme anticipate.

Art. 8.

Le anticipazioni delle somme di cui agli articoli 1 e 4 agli istituti indicati negli stessi articoli, la gestione e la restituzione delle somme medesime al Tesoro, nonchè le condizioni relative alla concessione dei mutui e allo sconto dei contributi rateali diretti, comprese quelle di favore nei confronti dei mutuatari che non godono del contributo rateale a norma delle vigenti disposizioni, sono regolate da apposite convenzioni da stipularsi dal Ministero del tesoro e dal Commissariato per il turismo, con gli istituti su menzionati.

Tali convenzioni sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Il fondo speciale di cui all'art. 19 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, resta consolidato nell'importo stabilito in detto articolo, aumentato dell'importo delle aliquote dell'imposta di soggiorno — stabilite per la costituzione del fondo stesso, giusta l'art. 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926 — maturate alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

A garanzia delle eventuali perdite sui mutui di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge è costituito un particolare fondo da formarsi, fino alla concorrenza di lire un miliardo, con prelievi annui effettuati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sul provento della imposta di soggiorno in base alle aliquote stabilite dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, numero 1926, ed eventuali successive modificazioni.

Il detto fondo, da costituirsi presso la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, garantisce le operazioni effettuate da quest'ultima e dagli altri istituti di credito di cui all'art. 4 della presente legge, in proporzione al rispettivo ammontare delle operazioni da ciascun istituto accordate; dovrà essere dalla Sezione impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in proprie obbligazioni od in obbligazioni emesse da Istituti di credito fondiario in esercizio. Gli interessi dei titoli e delle obbligazioni nei quali il fondo è investito andranno in aumento del fondo stesso il quale, nella consistenza che risulterà a chiusura delle operazioni effettuate in base alla presente legge, sarà devoluto al Tesoro dello Stato.

Art. 11.

Il fondo di lire tre miliardi stabilito con l'art. 4 della presente legge, eventualmente integrato dalla disponibilità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, nonchè il fondo di lire un miliardo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, vengono ripartiti dal Commissariato per il turismo nella misura del 65 per cento per le iniziative di carattere alberghiero e turistico che si intendono attuare nelle provincie dell'Abruzzo e del Molise, della Campania, della Lucania, della Puglia, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e nei Comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone, e del 35 per cento per quelle dell'Italia centro-settentrionale.

Art. 12.

Per la città di Roma e le località viciniori di interesse turistico, data l'imminente ricorrenza dell'Anno Santo, gli Istituti di credito, di cui all'art. 4 della presente legge, possono essere autorizzati ad anticipare le somme occorrenti per la concessione dei mutui in favore dei richiedenti, anche se l'ammontare di essi verrà messo a disposizione degli anzidetti Istituti nei successivi esercizi finanziari in cui è prevista l'assegnazione di ulteriori fondi da prelevare su quello indicato nell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio entro i limiti dei prelevamenti effettuati sulle disponibilità costituitesi nel fondo di cui all'art 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con gli effettivi ricavi della vendita delle merci ricevute sul piano E.R.P.

Gli impegni da assumere per l'attuazione della presente legge dovranno essere contenuti nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in dipendenza dei prelevamenti come sopra effettuati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Pella — Tupini — Lombardo

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 1° agosto 1949, n. 482.
Provvidenze in favore della stampa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale.

Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.

Art. 2.

Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, già previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P.V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce.

E' concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani, limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano.

E' ripristinata la tariffa di lire una, già prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle Amministrazioni dei giornali quotidiani e periodici di cui all'art. 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle Amministrazioni dei quotidiani medesimi.

Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonchè i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo o chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1949

EINAUDI

De Gasperi — Vanoni — Gonella — Corbellini — Jervolino — Lombardo — Bertone

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 1° agosto 1949, n. 483.
Utilizzazione dei fondi E.R.P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento del programma di eradicazione degli anofeli malarigeni da tutto il territorio della Sardegna è autorizzata la spesa di lire 3.386.500.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto

Commissariato per l'igiene e sanità pubblica) in ragione di lire 2.023.500.000 nell'esercizio 1948-49, di lire 1.200.000.000 nell'esercizio 1949-50 e di lire 163.000.000 nell'esercizio 1950-51.

Alla spesa di cui sopra viene fatto fronte con prelievo dal fondo speciale di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente art. 1 saranno stanziate nei limiti dei fondi che affluiranno in ognuno dei suindicati esercizi, al bilancio dell'entrata col prelievo dal fondo speciale, indicato al precedente art. 1.

Art. 3.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti in conto delle somme di cui al ripetuto art. 1.

Art. 4.

Il programma di cui all'art. 1 sarà svolto con la direzione dell'Ente regionale per la lotta antianofelica in Sardegna, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174, e sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 5.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha la facoltà ed i poteri:

a) di disporre — ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 174 — un organico ed assiduo controllo sull'attività amministrativa e sanitaria dell'Ente regionale per la lotta antimalarica in Sardegna;

b) di controllare il programma per la campagna antimalarica in Sardegna, promuovendone e contenendone l'attuazione in aderenza agli obiettivi sanitari e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

c) di disporre la restituzione delle somministrazioni godute, temporaneamente erogate dall'Amministrazione degli aiuti internazionali (gestione fondo lire U.N.R.R.A.) per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, in base alle dichiarazioni rilasciate dal sovraintendente del predetto Ente attestanti la ricezione delle somministrazioni stesse.

Art. 6.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1949, n. 484.

Emissione di un francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia emesso un francobollo per commemorare il 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del 5° centenario della nascita di Lorenzo il Magnifico.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1949, n. 485.

Emissione di un francobollo celebrativo della 2ª Assemblea mondiale della sanità (Roma, giugno-luglio 1949).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte 1ª) approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità che sia celebrata mediante la emissione di un francobollo la 2ª Assemblea mondiale della sanità, che avrà luogo a Roma nei prossimi mesi di giugno e luglio;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della 2ª Assemblea mondiale della sanità.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, e saranno indicati i termini per la validità e il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1949.

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, costituita in Roma, per la tutela morale e materiale dei propri associati;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visti l'art. 12 e seguenti del Codice civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto di centoventuno articoli, nel testo allegato, vistato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, *foglio n.* 286. — FERRARI

(3159)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1949.

Approvazione del nuovo testo unico dello statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 833, con cui fu approvato il cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale combattenti, eretta in ente morale con regio decreto 24 giugno 1923, n. 1371, in Associazione nazionale combattenti e reduci ed il nuovo statuto dell'Ente;
Visto il successivo decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1947, col quale vengono approvate modifiche all'anzidetto statuto;
Visto il nuovo testo unico di statuto deliberato dal Consiglio nazionale dell'ente nelle riunioni tenute a L'Aquila nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1948;
Udito il Consiglio di Stato;
Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947 n. 27;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo unico dello statuto dell'Associazione nazionale combattenti e reduci composto di ottantanove articoli.

Detto statuto sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1949
Registro Presidenza n. 27, *foglio n.* 287. — FERRARI

(3158)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1949.

Nomina del commissario della Federazione italiana dei Consorzi agrari, incaricato della convocazione e della presidenza dell'assemblea dei soci della Federazione medesima.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;
Visto l'art. 2543 del codice civile;
Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1948, con il quale il dott. Sergio Ruggeri è stato nominato Commissario governativo della Federazione italiana dei consorzi agrari;
Considerato che la suddetta Federazione non ha potuto provvedere, entro i termini stabiliti dall'art. 43 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alla elezione dei normali organi amministrativi;
Ritenuta l'opportunità, per esigenze di carattere amministrativo, di affiancare l'opera dell'attuale commissario, con la nomina di un altro commissario, il quale dovrà provvedere a convocare e presiedere l'assemblea dei soci della suddetta Federazione;

Ritenuta altresì l'opportunità di affidare tale incarico ad un funzionario dell'Amministrazione centrale, nella persona del prof. Liutprando Filippi;

Decreta:

Il prof. Liutprando Filippi è nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari, con l'incarico di provvedere, in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dello statuto federale, a convocare e presiedere l'assemblea dei soci che dovrà eleggere i normali organi amministrativi della Federazione stessa.

Roma, addì 5 agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

(3172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949 il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 21 maggio 1949, n. 7915: importo: L. 80.800.000

(3148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto processuale penale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di diritto processuale penale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3177)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova della carriera amministrativa

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Un sesto dei posti messi a concorso col presente bando è riservato al personale non di ruolo dell'Ente che alla data dello stesso bando abbia prestato per due anni servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito, che sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti e abbia riportato la idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito in una Università o Istituto superiore dello Stato la laurea in giurisprudenza o quella in economia e commercio o in scienze politiche, sociali ed amministrative, o titolo equipollente.

Art. 3.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° e non aver superato il 35° anno di età alla data del presente avviso.

Il limite massimo di età è elevato:

a 40 anni per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti e per i reduci dalla prigionia;

a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non sarà computato, agli effetti dei limiti anzidetti, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

I limiti di età di cui sopra sono, inoltre, aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di anni uno per ogni figlio vivente.

Le predette elevazioni del limite di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, indipendentemente dai limiti di età, coloro che dimostrino di prestare lodevole servizio nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato o, anche in qualità di avventizio, da almeno due anni continuativi presso l'Ente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire per mezzo della posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno, alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (Servizio personale) in Roma, via Lima 51, non oltre il 30 settembre 1949; non si terrà conto delle domande che saranno presentate o pervenute alla Direzione generale dell'Ente dopo tale data.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome e del nome, della paternità del luogo di nascita e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati; in esse gli aspiranti dovranno, inoltre, precisare il loro recapito e comunicare, in seguito ogni eventuale variazione.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

b) diploma originale, con tassa da bollo da L. 32 o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 40, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 24, della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, essa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al posto per il quale concorre.

L'Ente potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 29, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto medesimo;

f) certificato generale rilasciato su carta da bollo da L. 85 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dal Sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco del Comune, ove l'aspirante abbia avuto precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con tassa di bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per gli altri fogli, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 24.

I candidati ex-combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa, attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

La dichiarazione integrativa potrà essere prodotta durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data di inizio delle prove orali.

I candidati mutilati o invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero delle finanze e del tesoro (mod. 69), con tassa di bollo da L. 24.

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la lodo qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

La qualità di partigiano combattente deve essere comprovata dal certificato definitivo rilasciato ai sensi e nei termini previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o da copia di esso, su carta da bollo da L. 24, autenticata da notaio.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale qualità su carta da bollo da L. 24.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, su carta da bollo da L. 24.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'elevazione dei limiti di età, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

i) assegno circolare d'un istituto di credito, intestato impersonalmente all'Ente, per l'importo di L. 500 (cinquecento) per tassa d'ammissione al concorso;

l) fotografia recente del candidato con tassa di bollo da L. 24 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Non è consentito, in luogo di questa, la presentazione di altro documento;

m) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

n) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, con l'attestazione che sono in attività di servizio e con la indicazione delle note di qualifica dell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per l'età, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *f*), *g*), *m*) non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore ai tre mesi dalla data del presente avviso.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, come innanzi specificato, e debitamente legalizzati.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui alle lettere *b*), *h*), insieme alla copia dello stato di servizio civile dal quale risulti lo stato di famiglia.

Art. 7.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con determinazione non motivata ed insindacabile dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 8.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale. Esse avranno luogo a Roma.

I concorrenti saranno tempestivamente avvertiti della sede e della data degli esami.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) un tema di economia politica e scienza delle finanze.

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e diritto commerciale;

b) diritto costituzionale ed amministrativo;

c) economia politica, politica economica e scienza delle finanze;

d) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali, con particolare riguardo alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

e) nozioni di statistica generale.

Alle prove orali saranno ammessi coloro i quali abbiano riportata una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, ai termini del regolamento dell'Ente.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Le qualifiche acquistate in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al comma precedente.

Sugli eventuali reclami sulla precedenza dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione esaminatrice.

La nomina dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso sarà conferita previa la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno ammessi al servizio di prova col trattamento economico previsto dall'art. 7 del regolamento organico del personale dell'Ente e saranno destinati a prestare servizio in una qualsiasi sede senza diritto alla indennità di prima sistemazione.

Il periodo di prova ha la durata di almeno sei mesi.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il Consigli di amministrazione delibera la nomina di ruolo con l'assegnazione al grado iniziale del ruolo amministrativo gruppo *A*, dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1949.

Il presidente: MALINVERNO

(3149)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.